



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29/04/2022

OGGETTO: Determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Aprile alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
PANZERI SABINA	SI
POZZI CRISTIAN	SI
BONACINA UMBERTO PRIMO	SI
DONGHI SIMONE	SI
MOLTENI ANDREA	SI
REDAELLI PAOLO	SI
ANZANI BRUNO	SI
BIANCO ANDREA	SI
TURATI ROBERTA	SI
BESANA MIRKO	SI
CAZZANIGA ANNA	SI
SOLA GIUSEPPINA	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 0

E' altresì presente l'Assessore esterno:

CORBETTA MAURIZIO

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,

Assume la presidenza, PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.4.2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 1° GENNAIO 2023.

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce, riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, relaziona sull'argomento e rappresenta che l'adozione del presente atto si rende necessaria per adempiere ai nuovi obblighi di legge recati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) tra cui quello di individuare e disciplinare entro il 31/03/2022 (termine non perentorio), il livello della qualità del servizio offerto, optando sostanzialmente tra livello qualitativo minimo; intermedio o avanzato. Prosegue spiegando che nel caso di Costa Masnaga si è optato, di concerto con Silea s.p.a. , al fine di rendere omogeneo il livello tra i comuni che ne fanno parte, di individuare il livello minimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione

PREMESSO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”* e prevedendo l'introduzione di una serie di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le

gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

RICHIAMATO in particolare l'art. 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”;*

CONSIDERATO che, in regione Lombardia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dal Comune e che pertanto l'obbligo di cui sopra compete allo stesso;

RILEVATO che l'organizzazione dei pubblici servizi, tra i quali è certamente ricompresa anche la gestione dei rifiuti, rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) ed e), del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la deliberazione ARERA n. 15/2022 prevede i seguenti obblighi di servizio:
per la qualità contrattuale:

a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio; b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati; c) Punti di contatto con l'utente; d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti; e) Ritiro dei rifiuti su chiamata; f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare; per la qualità tecnica:

a) Continuità e regolarità del servizio;
b) Sicurezza del servizio.

DATO ATTO che al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, occorre fare riferimento ai seguenti indicatori:

- a. tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
- b. tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
- c. tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
- d. tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- e. tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
- f. tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
- g. tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
- h. tempo di rettifica degli importi non dovuti;
- i. tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
- j. tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;

k. tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

DATO ATTO che al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente TQRIF si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a. puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
- b. diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
- c. durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
- d. puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- e. durata dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- f. tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento;

CONSIDERATO che entro il 31/03/2022 (termine non perentorio), ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

Schema I: livello qualitativo minimo;

Schema II: livello qualitativo intermedio;

Schema III: livello qualitativo intermedio;

Schema IV: livello qualitativo avanzato.

In base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art.3.2, Allegato A).

CONSIDERATO inoltre che:

- i livelli intermedi ed avanzato prevedono di dotarsi di strumenti hardware e software che consentano la misurazione degli standard di servizio e al contempo tutte le interazioni con i contribuenti (tempi di attesa telefonica sistemi taglia code avanzati, rilevazione dei tempi di evasione delle risposte in forma scritta, ecc.) per le quali sono necessarie più approfondite valutazioni in termini di fattibilità e costi;
- dalla lettura della deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif e dei relativi allegati non viene esclusa la successiva modifica dello Schema regolatorio adottato in origine, tenuto conto dei necessari costi da inserire nel PEF pluriennale 2022/2025 (componenti previsionali CQ - Art. 9.2 MTR-2), in considerazione delle migliorie che potranno essere previste nel prosieguo del servizio;
- l'attuale servizio di raccolta e spazzamento rifiuti è stato affidato in house con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2015 a Silea Spa di Valmadrera, Via Vassena n. 6 fino al 2029;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *"la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio"*;

CONSIDERATO che secondo l'orientamento prevalente (recente nota di ANUTEL), il posizionamento scelto dal Comune deve essere unico per l'intero servizio integrato di gestione dei rifiuti, includendo quindi sia le attività di gestione TARI sia i servizi operativi erogati da Silea;

RICHIAMATA la Comunicazione di Silea Spa ad oggetto "Regolazione qualità ARERA" prot. 8300 del 23 marzo 2022 dalla quale si evince che:

- *"nella specifica realtà di Silea, che rappresenta una sorta di ambito territoriale "di fatto", si ritiene opportuno un inquadramento unico, uguale per tutti i soci, anche in coerenza con le linee guida comuni utilizzate da Silea per l'elaborazione dei PEF;*

- *in molti Comuni non risulta attualmente presente una Carta dei servizi relativa alla gestione delle pratiche TARI e dei rapporti con l'utenza, così come risulta raro che i Comuni si siano dotati di software e procedure per registrare e rendicontare le proprie performance amministrative nei termini previsti dagli Schemi Regolatori II, III e IV;*

- *nel caso dello Schema Regolatorio I, l'obbligo di rendicontazione ad ARERA si intende invece adempiuto con la trasmissione di una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio indicati nella Delibera stessa (Tabella 2, dell'Appendice I)."*

TUTTO CIO' PREMESSO, sulla base delle considerazioni sopra riportate, Silea attraverso il suo Comitato Ristretto ha ritenuto che, al momento, il posizionamento più conforme potrebbe corrispondere allo Schema Regolatorio I;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come Schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema 1 "livello qualitativo minimo";

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 comma 1 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario;

VISTO il parere favorevole della commissione lavori pubblici, ambiente e territorio espresso nella seduta del 28.4.2022;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

ATTESO che la separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fine della dichiarazione di immediata eseguibilità ha ottenuto voti unanimi favorevoli ;

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, per le motivazioni riportate in premessa, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei

rifiuti urbani secondo lo Schema Regolatorio I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/Rif;

2. **DI TRASMETTERE** al Gestore Silea Spa il presente atto affinché lo stesso possa provvedere alle necessarie determinazioni ed aggiornamento della Carta dei Servizi;

3. **DI DISPORRE**, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

4. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Altri contenuti-anticorruzione” in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

5. **DI COMUNICARE** la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all’affissione all’Albo on line, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. **DI DICHIARARE**, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 356 del 21/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **29/04/2022**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 356 del 21/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **29/04/2022**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 516

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PANZERI SABINA** attesta che in data 06/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.